



C.P.I.A. - Centro Provinciale Istruzione Adulti - Caltanissetta/Enna

CF: 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B - CU: UF0KQG

Sede amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 – 93100 Caltanissetta - Tel: 0934_22131/576492 –

www.cpiia-cl-en.edu.it - clmm04200b@pec.istruzione.it

"CENTRO REGIONALE DI RICERCA, Sperimentazione e SVILUPPO" PER I.D.A. IN SICILIA

(art 28, comma 2, lettera b del DM 663/2016)



Istituto Tecnico Economico e Tecnologico M. RAPISARDI - L. DA VINCI

Viale Regina Margherita 27 - Tel 0934/25377 Fax 0934/25201

Via Filippo Turati 273 - Tel 0934/591031 Fax 0934/591540

93100 Caltanissetta

Cod Mecc CLTD090005 - C.F. 80003710854

CLTD090005@istruzione.it - CLTD090005@pec.istruzione.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

pon
2014-2020



AICA Test Center ECDL
Sede Accreditata
di Esami



Erasmus+



EUCIP

PROTOCOLLO DI INTESA

per la realizzazione di attività di ampliamento dell'offerta formativa finalizzata alla presa in carico di studenti stranieri iscritti all'ITET "Rapisardi- Da Vinci" di Caltanissetta per dare piena attuazione al Piano per l'inclusività nella parte relativa allo sviluppo di adeguate competenze in lingua italiana necessarie per conseguire un più elevato grado di successo scolastico.

Tra

L'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico (di seguito denominato ITET) "Rapisardi-Da Vinci" di Agira (EN), rappresentato dal Dirigente Scolastico, Santa Iacuzzo, nata a San Cataldo (CL) il 02-04-1964 (C.F. CZZSNT64D42H792B)

E

L'Istituto scolastico Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Caltanissetta ed Enna (CLMM04200B) con sede amministrativa in Viale Regina Margherita N° 26, nella persona del prof. Giovanni Bevilacqua, nato a Pietraperezia il 14.06.1962 (C.F. BVLGN62H14G624K)

PREMESSO CHE

- l'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94, ha previsto l'emanazione di un regolamento con il quale *"sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione*, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno";
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma

dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nella GU n. 263 del 11- 11-2011” ha disciplinato i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell’Accordo di integrazione di cui al citato articolo 4-bis del decreto legislativo 286/98;

- le linee di indirizzo per l’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 emanate dal Ministro dell’Interno e dal Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione con nota prot. 1542 del 2 marzo 2012 hanno ribadito la necessità di realizzare collaborazioni ed intese tra l’altro, tra il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca e, a livello periferico, tra i Prefetti, gli UU.SS.RR. e i Centri provinciali di istruzione degli adulti.
- l’Accordo Quadro (di seguito denominato “Accordo”), siglato il 7 agosto 2012 tra il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dà applicazione agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 anche in coerenza con il piano nazionale degli interventi in materia di integrazione linguistica e sociale promosso dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’istruzione, della Università, della Ricerca nell’ambito delle iniziative a valere sul Fondo europeo per l’Integrazione;

VISTI, inoltre

- la Legge n. 40 del 6.3.1998, art. 36 recante “Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale”, con particolare riferimento all’accoglienza dei minori stranieri per l’assolvimento dell’obbligo scolastico ed alla predisposizione ed erogazione di un’offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche capace di accogliere i migranti ed inserirli nei percorsi di istruzione;
- l’art. 7 del D. P. R. 8 marzo 1999 n. 275 che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità educative e che gli accordi possono avere come oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento e d’altre attività coerenti con le finalità istituzionali, ecc.;
- l’art. 9 del D. P. R. 8 marzo 1999 n. 275 che prevede che le Istituzioni Scolastiche, collegate in rete, possano svolgere attività in favore della popolazione adulta;  il D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 recante “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”;
- il D.P.R. n. 263 del 29 ottobre 2012 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D. I. 12 marzo 2015 “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti”;

CONSIDERATO che

- i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.), in quanto istituzione scolastica autonoma, dotata dello specifico assetto didattico e organizzativo di cui agli articoli 4 e 5 del DPR n. 263/2012, erogano un’offerta formativa ordinaria finalizzata al conseguimento, tra gli

- altri, di titoli di studio/certificazione di competenze rilasciati al termine dei percorsi di *alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana* non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa;
- i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) possono stipulare (ai sensi del DPR 275/99) accordi di rete con altri soggetti pubblici e privati per l'ampliamento dell'offerta formativa (art. 2, comma 5 del DPR n. 263/2012);

CONSIDERATO, inoltre, che

L'ITET "Rapisardi-Da Vinci" di Caltanissetta, in attuazione del Piano per l'inclusività, ha previsto azioni capaci di dare risposte a studenti con B.E.S., con particolare riferimento agli studenti stranieri che necessitano di competenze in lingua italiana adeguate per affrontare i percorsi di studio ai quali risultano iscritti,

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi del presente protocollo potranno essere effettuate attività formative di Alfabetizzazione linguistica per la Lingua italiana in favore degli alunni dell'IIS di provenienza comunitaria ed extracomunitaria con Bisogni educativi speciali (BES) nell'area dello svantaggio culturale.

Art. 2

- l'IIS, riscontrata la condizione di bisogno, sulla base del piano educativo individualizzato formulato dal Consiglio di classe, normalmente all'inizio dell'anno scolastico, avanza richiesta di collaborazione al CPIA di Caltanissetta ed Enna per l'inserimento nei percorsi di ampliamento dell'offerta formativa finalizzati allo sviluppo delle competenze linguistiche e realizzati presso le sedi territoriali di erogazione del servizio scolastico del CPIA;
- gli studenti rimarranno iscritti all'ITET "Rapisardi-Da Vinci" e potranno essere accolti nei percorsi del CPIA, previa verifica della disponibilità di corsi e di posti, a frequentare le attività come ampliamento dell'offerta formativa;
- gli studenti potranno essere inseriti anche in percorsi di ampliamento dell'offerta formativa previsti nell'ambito del progetto FAMI destinato a percorsi di "sperimentazione civico-linguistica" rivolta a stranieri per il conseguimento di competenze di lingua italiana di livello Alfabeto, alfa alto, Pre-A1, A1/A2, B1 e B2;
- gli studenti saranno ammessi ai percorsi in funzione dei livelli di partenza accertati dai docenti del CPIA nella fase di accoglienza;
- le attività verranno condotte dai docenti del CPIA che opereranno in collaborazione con i docenti dell'ITET che parteciperanno agli incontri preliminari per la definizione della situazione di partenza e per definire modalità di raccordo operativo utile per elevare il livello di efficacia degli interventi di istruzione;
- la collaborazione riguarderà anche la verifica della frequenza dello studente e dei progressi per consentire al docente individuato dall'ITET come referente di informare il Consiglio di classe sul grado di miglioramento dello studente.

Art. 3

Il presente protocollo non ha oneri finanziari e/o organizzativi per entrambe le parti.

Il presente protocollo ha validità triennale dalla data di sottoscrizione per gli anni scolastici 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, con possibilità di rinnovo su richiesta delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto. Caltanissetta, 13/05/2025

<p>Dirigente Scolastico ITET “Rapisardi-Da Vinci” - Caltanissetta</p> <p>Dott.ssa Santa Iacuzzo</p> <p><i>Firmato digitalmente</i></p>	<p>Dirigente Scolastico CPIA Caltanissetta-Enna</p> <p>Prof. Giovanni Bevilacqua</p> <p><i>Firmato digitalmente</i></p>
--	---